

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2680

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PASSIGLI, MANCINO, BASSANINI,
GIARETTA, DENTAMARO, BOCO, MARINI, MARINO,
SODANO Tommaso, TURRONI e TOIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 GENNAIO 2004

Norme a tutela degli investitori relative alla emissione,
collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi
da società italiane o estere

ONOREVOLI SENATORI. - Il ripetersi dei gravi dissesti finanziari, che hanno colpito gli investitori in alcuni dei maggiori gruppi italiani, è largamente dovuto alla globalizzazione dei mercati finanziari e impone un'attenta revisione della normativa che regola l'emissione, il collocamento e la quotazione di valori mobiliari. Notevole responsabilità nel causare gravi danni agli investitori sembra avere avuto il collocamento in Italia di strumenti finanziari emessi all'estero - specialmente in Paesi caratterizzati da normativa carente o eccessivamente permissiva - e non sottoposti nel nostro Paese ad alcun controllo. La obiettiva carenza di efficaci controlli evidenziata dai recenti dissesti è, in effetti, principalmente dovuta all'inefficacia della normativa esistente e alla carenza di nuove norme adeguate alla dimensione glo-

bale dei fenomeni considerati. In questa prospettiva, e in attesa di una necessaria innovazione nella normativa che regola l'emissione, il collocamento e la quotazione in Italia di valori mobiliari - oggi effettivamente carente - è opportuno, almeno, sottoporre alle norme e al controllo delle autorità italiane il collocamento di azioni, obbligazioni e altri valori mobiliari emessi all'estero da società italiane o da società estere.

Analogamente, è quanto mai opportuno stabilire che gli istituti di credito, quando partecipino a consorzi di collocamento di obbligazioni, assumano nei confronti dei risparmiatori per un arco di tempo adeguato (tre anni) una responsabilità solidale con l'emittente.

A questo fine rispondono gli articoli del presente disegno di legge che sottoponiamo all'approvazione del Senato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'ammissione alla quotazione in Italia su mercati regolamentati di azioni, obbligazioni, o altri valori mobiliari emessi da società italiane o estere, è soggetta, oltre che alle disposizioni degli organi direttivi del relativo mercato, anche all'autorizzazione della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

2. Salvo motivate eccezioni, la CONSOB nega l'autorizzazione nel caso di valori mobiliari emessi da soggetti residenti negli Stati di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 2002, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. Il collocamento in Italia di azioni, obbligazioni, o altri valori mobiliari o strumenti finanziari emessi all'estero da società italiane o estere, è soggetto agli stessi controlli e autorizzazioni richiesti per l'emissione e il collocamento in Italia di valori mobiliari di società quotate su un mercato regolamentato italiano.

Art. 3.

1. Gli istituti bancari che partecipano al collocamento di obbligazioni emesse o collocate in Italia sono, per un periodo di tre anni dalla emissione o dal collocamento, solidalmente responsabili delle obbligazioni collocate.

